

Convenzione giudiziaria tra Eantea e Chaleion

[AXON 66]

Maddalena Luisa Zunino
(Università degli Studi di Udine, Italia)

Riassunto Nel V secolo, quasi certamente nella prima metà, le due *poleis* costiere della Locride Ozolia Eantea e Chaleion sottoscrivono una convenzione giudiziaria per regolamentare le modalità dell'esercizio del diritto di rappresaglia che un proprio cittadino possa vantare nei confronti di un cittadino dell'altra *polis*, nonché per garantire a quest'ultimo – quando ritenga che l'esecutore non avesse diritto a compiere rappresaglia o che quest'ultima sia stata eseguita non correttamente – l'accesso alla giustizia della *polis* non sua, la «giustizia del luogo» in cui gli viene richiesto di risiedere, preliminarmente, per almeno un mese. Garante di tale accesso è, a Chaleion, il prosseno, la cui testimonianza permette ai giudici degli stranieri di assegnare le parti nel caso che appunto oppone un cittadino di Eantea a un cittadino di Chaleion; mentre, nella stessa *polis*, i damiurghi istruiscono le cause «secondo la convenzione» che oppongono fra loro due concittadini. In entrambi i casi i giurati sono scelti tra i 'migliori' e decidono a maggioranza. Il testo è iscritto da due mani differenti – l'esatto rapporto cronologico tra le quali è oggetto di discussione – sulle due facce di una tavola di bronzo provvista di un anello, quasi certamente per esposizione e sospensione in un luogo di importanza pubblica, forse un luogo sacro, di Chaleion: il sito di quest'ultima è infatti identificato con il villaggio di Galaxidi, in cui la tavola è stata rinvenuta, mentre la localizzazione del sito di Eantea non è altrettanto certa (esso è probabilmente da cercarsi a Vitrinitsa). Il documento costituisce, insieme ai cosiddetti bronzo Pappadakis e legge coloniarica di Naupatto, una delle rare fonti di informazione relative alla realtà dell'*ethnos* locrese in età classica, che senz'altro aiutano a riconoscere quanto, nei giudizi di un Tucidide o di un Aristotele, è anche espressione del pregiudizio del mondo della *polis* nei confronti delle altre realtà politiche greche.

Abstract In the first half of the fifth century, the two coast *poleis* of the Ozolian Locris, Oeantheia and Chaleion, endorsed a judiciary convention to regulate the mode of the right of retaliation on which their respective citizens could lay a claim against the citizens of the other *polis*, as well as to ensure the latter the access to the justice of a *polis* that was not their own, that is 'the justice of the place' in which they were asked to live preliminary for at least a month.

Parole chiave Locride Ozolia. Eantea. Chaleion. Convenzione giudiziaria. Compiere rappresaglia. Giustizia del luogo. Prosseno. Giudici degli stranieri. Assegnare le parti. Damiurghi. Giurati. Migliori. Maggioranza. Galaxidi. Vitrinitsa. Bronzo Pappadakis. Legge coloniarica di Naupatto. *Ethnos*. Tucidide. Aristotele. *Polis*.

Supporto Tabella, con anello per sospensione; bronzo; 28,5 (anello escluso; 32,4 anello incluso) × 8,3 × 0,8. Integro.

Cronologia 475/4-450/49 a.C.

TipologiaTesto *a*: trattato.Testo *b*: legge.**Ritrovamento** 1848. Grecia, Chaleion (Galaxidi), Locride Occidentale.**Luogo di conservazione** Regno Unito, Londra, British Museum, nr. inv. *Bronzes* 1896, 1218.2.**Scrittura**

- Struttura del testo: prosa epigrafica.
- Tecnica: incisa.
- Colore alfabeto: rosso.
- Alfabeto regionale: della Locride.
- Lettere particolari
Testo *a*: Α alpha; Γ gamma; Ε epsilon; Θ theta; ⊕ theta (una occorrenza); Λ lambda; Μ my; ↓ khi.
Testo *b*: Α alpha; < gamma; Ε epsilon; Θ theta; Λ lambda; Μ my; Ν ny; Ψ khi; Χ psi.
- Particolarità paleografiche
Testo *a*: le lettere tonde sono di modulo minore rispetto alle altre.
- Andamento: progressivo.
- Lingua: greco nord-occidentale, varietà di Locride. Nel testo si notano, in comune con altri dialetti del gruppo, l'uso di κα (corrispondente allo ionico-attico e arcadico ᾰν), la sostituzione di σθ con στ (imperativo presente θοιῆστω), la conservazione del Ϝ iniziale e l'assenza di aspirazione nell'articolo, nonché una certa irregolarità nell'uso della medesima (ἁγῆν e ἠορκόμοται accanto a ὀπάγων e πεντορκία). In comune con i dialetti argivo e delfico sono le preposizioni ἐχθός (per ἐκτός) e ποί (per πρὸς), mentre i fenomeni, comuni ad altri dialetti, della semplificazione delle consonanti doppie (θαλάσας, φαστόν, κὰ τὰς per κὰτ τὰς; ἀδικῶ, ἀνάτω, nonché τι' per τις, davanti a συλέν) e dell'assimilazione si associano dando regolarmente luogo, nel caso locrese, a ἐ' per ἐκ (ἐ' τὰς da ἐτ τὰς, ἐ' θαλάσας da ἐθ θαλάσας, ἐ' λιμένος da ἐλ λιμένος). Specificatamente locrese è anche il nesso κατὰ+genitivo, con il senso di «in accordo a». Accanto all'*hapax* ἀνδιγάζεν, infine, il testo ci offre quella che è probabilmente la più antica attestazione dell'aggettivo ἡμιόλιος (= ἡμιόλιος: Minon, *JED* II 521).

Lemma Oikonomides 1850, con facs. [Ross 1854, con facs.; Rangabé, *Ant. hell.* 2 nr. 356 b, con facs.; Kirchhoff 1858]; *IGA* nr. 322, con facs. [*SGDI* II.1b nr. 1479; Roberts 1887, nr. 232, con facs.; Meister 1896; Michel, *Recueil* nr. 3; *Staatsverträge* I nr. 58 (solo A)]; *IG* IX.1 333 [Walters, *Bronzes* nr. 263; Hicks, Hill, *GHI*² nr. 44]; *GIBM* IV.2 nr. 953, con facs. [*DGE* nr. 363; *IGDS* nr. 45; Tod, *GHI*² I nr. 34; Buck, *Dialects* nr. 58; *LSAG*² 106, 108 nr. 4a-b, 403 e tav. 15 fig.4; *Staatsverträge* II nr. 146 (solo A)]; *IG* IX².1.3 717 e tav. IV figg. 5-6 [Cataldi, *Symbolai* nr. 3 e tavv. II-III; Nomima I nr. 53].

Cfr. Dittenberger 1885/1886, XII; Dareste 1889, 318 nota 5; von Wilamowitz-Moellendorf 1927, 9 nota 1 (che riporta una proposta di Schwyzer); Gauthier 1972, 288-289; Bravo 1980, 904-907.

TestoTesto *a*Faccia *a*

: τὸν Ξένον μὲ ἡγάγεν : ἐ' τᾶς Χαλεΐδος : τὸν Οἰανθέα μ-
 ἐδὲ τὸν Χαλειέα : ἐ' τᾶς Οἰανθίδος : μεδὲ χρέματα αἱ τι' συ-
 λῶι : τὸν δὲ συλῶντα ἀνάτῳ συλῆν τὰ Ξενικά ἐ' θαλάσας ἡγάγεν :
 ἄσυλον : πλὰν ἐ' λιμένος : τῷ κατὰ πόλιν : αἱ κ' ἀδίκῳ συλῶι : τέ-
 τορες δραγμαί : αἱ δὲ πλέον δέκ' ἄμαρᾶν ἔχοι τὸ σῦλον ἡε-
 μιόλιον ὀφλέτῳ φότι συλάσαι : αἱ μεταφοικέοι πλέον μὲνός ἔ-
 ὁ Χαλειεύς ἐν Οἰανθέα ἔ' Ὀϊανθεὺς ἐν Χαλεΐῳ τᾷ ἐπιδαμῖαι δίκαι χ-
 ρέστῳ :

5

Testo *b*(dalla l. 8 della faccia *a*, di seguito al testo *a*)τὸν πρόξενον : αἱ ψευδέα προξενέοι : διπλ-
 εῖοι θοῖέστῳFaccia *b*

αἱ κ' ἀνδιχάζῳντι : τοῖ Ξενοδίκαι : ἐπόμοτας : ἡελέσ-
 τῳ : ὁ Ξένος : ὀπάγῳν : τὰν δίκαν : ἐχθὸς προξενῳ
 καὶ ριδιῳ Ξενῳ : ἀριστίνδαν : ἐπὶ μὲν ταῖς μναια-
 ίαις : πέντε καὶ δέκ' ἄνδρας : ἐπὶ ταῖς
 μειόνοις : ἐννε' ἄνδρας : αἱ κ' ὁ φαστός ποι τὸν φ-
 αστὸν δικάζεται κα' τᾶς συνβολᾶς : δαμιὸργὸς
 ἡελέσται : τὸς ἠορκόμοτας ἀριστίνδαν τὰν πε-
 ντορκίαν ὁμόσαντας : τὸς ἠορκόμοτας τὸν αὐτῳ-
 ν ἠορκὸν ὁμνύεν : πλεθὺν δὲ νικέν

10

15

ApparatoTesto *a*

2 τῆ ed. pr., Ross; Rangabé; Michel; Dittenberger; Bengtson; τῆ(ς) oppure τῆ' oppure τῆ (= τῆς) Kirchhoff, e gli altri editori || 3 ἀνά τὸ συλῆν ed. pr., Ross; Rangabé; Kirchhoff; Bechtel; ἀνάτῳ(ς) oppure ἀνάτῳ' oppure ἀνάτῳ συλῆν Roehl e gli altri editori || 4 ΑΙΚ tavola; αἱ (δ)' Kirchhoff; Bechtel | ἀδικοσυλῶι ed. pr., Ross; Rangabé; ἀδίκῳ(ς) oppure ἀδίκῳ' oppure ἀδίκῳ συλῶι Kirchhoff, e gli editori successivi || 6 φΟΤΙ tavola; φότι oppure φό τῆ ed. pr., e la maggioranza degli editori successivi; (h)ότι von Wilamowitz-Moellendorf (che riporta una proposta di Schwyzer); Klaffenbach; Bengtson; Cataldi || 7 Ὀϊανθεὺς oppure (ὁ) oppure (ὁ) Οἰανθεὺς ed. pr., e la maggioranza degli editori successivi; Οἰανθεὺς Michel; Hicks, Hill; Jeffery; Cataldi; van Effenterre, Ruzé.

Testo *b*

8 τῶν προξενῶν ed. pr.; τὸν πρόξενον Kirchhoff, e gli editori successivi (Roehl tuttavia dubita se debba leggersi τῶν προξενῶν, (αἱ) τῆς κτλ.) || 8-9 διπλεῖ οἱ ed. pr., Ross; Rangabé; Bechtel; Roberts; Walters; διπλεῖ (φ)οι Kirchhoff; διπλεῖοι (con il valore di τῶ διπλῶ) Roehl, e la maggioranza degli editori successivi || 9 θοῖέστῳ oppure θοῖ ἔστῳ (cioè θοῖα ο θοῖέ ἔστῳ) ed. pr., Ross; Rangabé; Roberts; θοῖ' (cioè θοῖα, agg. sostantivato) ἔστῳ Kirchhoff; Bechtel; θοῖέστῳ, con il valore di ζημιούσθω Roehl; corrispondente a θωρήσθω = θωάσθω Dittenberger 1885/86, e la maggioranza degli editori successivi || 10 αἱ κ' ἀνδιχάζῳντι ed. pr., e la maggioranza degli editori successivi; αἱ κ' ἀνδιχάζῳντι

(cioè δικάζονται) Darestè; αἱ καν (particella modale corrispondente all'eolico κεν?) διχάζονται (cioè δικάζονται) oppure αἱ κ' ἀνδιχάζονται (cioè ἀνδικάζονται) Gauthier; αἱ κ' ἀνδι(κ)άζονται Bravo || 13 (δέ) Roehl; Bechtel || 14 ποῖ (oppure ποί) ed. pr., Ross; Rangabé; Bechtel; Michel; Hicks, Hill; ποί Kirchhoff, e la maggioranza dei successivi editori; πό(τ) Roehl; Roberts; Walters || 15 κατὰς (cioè κατὰ τὰς) oppure κα(τ)τὰς oppure κα(τ) τὰς oppure κα' τὰς συνβολάς ed. pr., Ross; Rangabé; Kirchhoff; Roehl; Bechtel; Roberts; Michel; Walters; Hicks, Hill; Schwyzer; κατᾶς (cioè κατὰ τᾶς) oppure κα(τ)τὰς oppure κα τὰς oppure κα(τ) τὰς oppure κα' τὰς συνβολᾶς Meister, e gli altri editori.

Traduzione

Testo a

Lo straniero non si conduca via: dal territorio di Chaleion il cittadino di Eantea né dal territorio di Eantea il cittadino di Chaleion, né i beni, se qualcuno compia un sequestro per rappresaglia; ma il sequestrante esegua il sequestro senza danno. I beni dello straniero si portino via per mare – (questo atto è) immune da sequestro – tranne che dal porto, quello presso la *polis*. Se ingiustamente compia sequestro: quattro dracme; ma se per più di dieci giorni trattenga quanto sequestrato, sia debitore di una volta e mezzo il valore di ciò che abbia sequestrato. Se muti residenza per più di un mese, o il cittadino di Chaleion a Eantea o il cittadino di Eantea a Chaleion, si serva della giustizia del luogo di residenza.

Testo b

Il prosseno: se mendacemente compia il suo ufficio di prosseno, sia multato del doppio (oppure: lo si faccia pagare un'ammenda doppia). Se i giudici degli stranieri assegnino le parti nella causa: lo straniero che sostiene la causa scelga i giurati tra i 'migliori', ad eccezione del prosseno e dell'ospite privato – per un ammontare in mine, quindici uomini; per un ammontare minore, nove uomini. Se il cittadino contro il cittadino intenti causa secondo la convenzione: i damiurghi scelgano i giurati tra i 'migliori', dopo aver pronunciato il quintuplo giuramento; i giurati pronuncino il medesimo giuramento. La maggioranza ottenga la vittoria.

Collegamenti

Collezione online del British Museum: il trattato fra Eantea e Chaleion (con foto di entrambe le facce): http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=454276&partId=1&searchText=chaleion&images=true&page=1.

Pleiades: sito di Chaleion (Barrington Atlas Directory: Galaxidi): <http://pleiades.stoa.org/places/540704>.

Pleiades: sito di Eantea/Oiantheia (Barrington Atlas Directory: Tolofon, precedentemente Vitri- nitsa): <http://pleiades.stoa.org/places/540969>.

Commento

La tavola bronzea che riporta il testo della convenzione giudiziaria stipulata fra le *poleis* della Locride Ozolia di Eantea e Chaleion venne rinvenuta nel 1848 nei pressi dell'odierno villaggio di Galaxidi, sulla costa settentrionale del golfo di Corinto, che è attualmente identificato con la *polis* di Chaleion e non più, come invece creduto dai primi editori, con quella di Eantea, una *polis* anch'essa costiera (Paus. 10.38.9) che l'esistenza della convenzione non deve automaticamente indurre a ritenere vicina a Chaleion.¹ Successivamente portata a Corfù, la tavola fece parte della collezione Woodhouse; poi in possesso del console britannico dell'isola, Mr. Taylor, venne infine trasferita con il resto della collezione al British Museum, nel 1896.

Il testo è iscritto su entrambe le facce, in modo da essere facilmente leggibile con una semplice rotazione della tavola, che faccia perno sull'anello di cui essa è provvista: questo può dunque costituire l'impugnatura e, al tempo stesso, il mezzo per inserire la tavola in un qualche tipo di supporto, a scopo di archiviazione e, assai probabilmente, esposizione. Sebbene sia ignoto il luogo in cui in antico la tavola era conservata, il suo materiale pregiato e l'importanza del documento che essa ospita autorizzano infatti a ritenere che fosse esposta in un luogo di importanza pubblica, quasi certamente un luogo sacro.

Non potendo tuttavia contare su alcuna notizia più precisa circa il contesto di rinvenimento, la datazione del documento (che è inoltre privo di prescritto) è affidata alla sola analisi paleografica, che ha immediatamente individuato l'intervento di due diversi estensori, il secondo dei quali inizia a incidere a partire dalla penultima riga della faccia che ospita il testo precedente, senza alcuna evidente soluzione di continuità; inoltre, sebbene le testimonianze significative della scrittura locrese, occidentale e orientale, non siano affatto numerose (alla nostra convenzione vanno sostanzialmente aggiunti i documenti noti come bronzo Pappadakis e legge colonaria di Naupatto: *IG IX*² 1.3 609 e 718), sembra in ogni caso essersi ormai raggiunto un certo consenso nel collocare entrambi i testi ospitati dalla nostra tavola nel V secolo.²

Come accennato, i testi sono redatti nell'alfabeto della Locride e in entrambi sono presenti lettere caratterizzate da forme più o meno evolute: se nel primo ricorrono di alcune lettere sia forme più antiche sia forme più recenti (*epsilon*: E e E ; *theta*: una volta Θ , negli altri casi Θ ; *lambda*: λ e

1 Se Lerat 1952, I 198-209 propone di cercare il sito di Eantea a Glypha o, più probabilmente, a Vitrinitsa, quest'ultima localizzazione è senz'altro accolta da Domínguez Monedero 2013, 431. Vd. anche Rousset 2004, 394 nr. 159 (Chaleion) e 396-397 nr. 166 (Eantea).

2 Deve così senz'altro respingersi l'isolata proposta, avanzata da Ross 1854, 17, di rialzare il primo testo addirittura al VII secolo.

Λ) e le grafie di *my* e *ny* (Μ e Ν) appaiono ancora arcaiche, il suo estensore utilizza tuttavia anche forme apparentemente molto recenti, tanto per *chi* (↓, forma più evoluta rispetto a quella utilizzata nel secondo testo) quanto per *gamma* (Γ: un segno inoltre insolito per l'alfabeto locrese). L'incisore del secondo testo, dal canto suo, utilizza esclusivamente alcune forme più recenti (E, Θ, Λ; Μ e Ν), orientando tuttavia verso l'alto il tratto interno di *alpha* (Α), secondo un *usus* che sembra precedere l'orientamento verso

il basso prediletto nel primo testo, si serve di < per *gamma* e di ∨ per *chi*, nonché dell'antico segno epicorico, forse derivato dall'alfabeto arcadico, per esprimere il nesso *psi* (Χ). Quanto ai segni divisorî, ricorrono nel primo testo esclusivamente i tre punti (:), mentre nel secondo, tranne in tre casi, sono a essi regolarmente preferiti i due punti (·).

Le caratteristiche grafiche e alfabetiche che distinguono il secondo testo dal primo non sono dunque tali da permettere di stabilire l'ampiezza dell'intervallo di tempo eventualmente intercorso fra le redazioni dell'uno e dell'altro: alla proposta di distanziarle di un quarto di secolo o anche più si oppone dunque quella che ritiene i testi pressoché contemporanei o decisamente tali.³ Di fatto, il giudizio sulla relazione cronologica fra le due parti che compongono il nostro documento dipende in larga misura, come vedremo, da quello sulla loro relazione logica, o contenutistica.

Che la convenzione giudiziaria – la *συνβολά*, come essa viene definita nella seconda parte (l. 15), che ha il compito di stabilirne la procedura applicativa per la *polis* di Chaleion (vd. *infra*) – tra Eantea e Chaleion abbia per oggetto la pratica del sequestro, della persona e/o dei beni, ai danni di uno straniero è senz'altro fuor di dubbio, così come, ormai, è fuor di dubbio che ξένος debba intendersi non in riferimento a qualunque straniero, ma al solo cittadino dell'una *polis* contraente rispetto al cittadino dell'altra, e viceversa (l'Οἶανθεύς rispetto al Χαλειεύς, il Χαλειεύς rispetto all'Οἶανθεύς).⁴ Ma l'accordo fra i commentatori – dei quali, per evitare un'eccessiva pesantezza, considereremo con maggiore attenzione i più recenti – si limita quasi esclusivamente a questo: se, ad esempio, la maggior parte di loro ritiene che il sequestro in oggetto sia unicamente quello derivante dall'esercizio di una procedura di autotutela o giustizia privata, a scopo di risarcimento

3 Ritiene significativo l'intervallo di tempo fra le due redazioni LSAG² 106 e 108 che, conservando per il secondo testo la datazione al terzo quarto del V secolo precedentemente proposta da Dittenberger, rialza quella del primo al secondo quarto del medesimo secolo; esse sono invece pressoché contemporanee secondo Gauthier 1972, 286 nota 2, e Cataldi, *Symbolai* 53-54, che propone di datare i testi intorno alla metà del secolo, il primo poco prima, il secondo poco dopo; contemporanee, infine, secondo Bravo 1980, 891-892.

4 Così già Meister 1896, 23-26. Quanto ai toponimi e agli etnonimi e alle loro altre forme e ricorrenze: Lerat 1952, I 23-28, 41-44.

di un danno subito,⁵ non manca chi, al contrario, crede che la convenzione riguardi qualunque tipo di sequestro o aggressione, anche del tutto immotivati. Ancora: scopo della convenzione è, secondo alcuni, vietare in modo assoluto qualunque sequestro che, di persona e/o beni, avvenga ai danni di uno straniero nel territorio della *polis* del sequestrante, al tempo stesso autorizzando il sequestro ai danni di colui che agisca contrariamente a quanto stabilito nonché qualunque sequestro venga attuato in mare aperto;⁶ secondo tali letture *ἄγῃν* (ll. 1 e 3) è regolarmente collegato alla particella *ἐκ*, che indica il territorio in cui esso viene esercitato, e *τὸν συλῶντα*, alla l. 3, è complemento oggetto del successivo *συλῆν*, il cui soggetto è sottinteso; la clausola 'marittima' (ll. 3-4) sostanzialmente autorizza, infine, la pratica della pirateria. Secondo altri il sequestro (a scopo di risarcimento) è invece dichiarato lecito, nel territorio e nel porto della *polis* del sequestrante, purché non comprenda l'alienazione e la vendita al di fuori del medesimo territorio di quanto sequestrato: in questo caso, *τὸν συλῶντα* è soggetto del successivo *συλῆν* e *ἄγῃν ἐκ* assume il valore di «portare forzosamente via da» a scopo di vendita o alienazione sebbene, nella seconda occorrenza, tale valore appaia in parte attenuato, autorizzando colui che abbia intenzione di procedere al sequestro a portare la vittima e i suoi beni (entrambi designati da *τὰ ξενικά*) dal mare al porto, dove appunto il sequestro potrà essere legittimamente eseguito.⁷ Infine, nella proposta di A. Maffi, il primo *ἄγῃν* - disgiunto da *ἐκ*, da collegarsi invece a *τὸν ξένον*, di cui indica la provenienza - appartiene senz'altro al vocabolario della rappresaglia mentre il secondo, collegato invece alla particella *ἐκ*, significa semplicemente «portar via da» e il suo soggetto è lo straniero, autorizzato perciò a trasportare in sicurezza, senza subire rappresaglia, i propri beni via mare, tranne che dal porto; *τὸν συλῶντα* è ancora il soggetto di *συλῆν*, ma la clausola di cui è protagonista, iniziando da *μῆδὲ χρέματα*, diviene negativa e aggiunge a quella precedente (che vieta il sequestro della persona) il divieto che il sequestro dei beni resti impunito. Secondo lo Studioso, in breve, la convenzione stabilisce che il sequestro ai danni di uno straniero non possa mai aver luogo, se non nel porto della *polis* di appartenenza del sequestrante e limitatamente ai beni della vittima.⁸

Le ultime interpretazioni citate hanno ammesso, più e meno esplicitamente, la possibilità che il verbo *ἄγῃν* non appartenga al vocabolario

5 Così, per primo, Dareste 1889; tra i commentatori più recenti: Gauthier 1972, 211; Cataldi, *Symbolai* 76 nota 4; Maffi 1983, 190-192; Zunino 2005, 113. *Contra* Bravo 1980, 719 e 894-895.

6 Gauthier 1972, 222-224; Bravo 1980, 890-899, secondo il quale, inoltre, *αἷ τι' συλῶι* è la protasi di *τὸν δὲ συλῶντα ἀνάτ' συλῆν* (895).

7 Cataldi, *Symbolai* 57-63.

8 Maffi 1983, 178-189.

della rappresaglia e che l'esecutore di questa non sia l'unico soggetto 'attivo' di cui debba occuparsi, o preoccuparsi, la nostra convenzione. Accogliendo tale suggerimento ma ritenendo al tempo stesso che, seguito in entrambe le occorrenze dalla particella ἐκ, il verbo ἡγάγεῖν abbia sempre lo stesso significato, abbiamo a nostra volta proposto che tale significato sia appunto «portare via da» anche nella prima clausola, e che l'ordine da questa impartito non sia rivolto all'esecutore della rappresaglia (il τις di αἴ τι' συλῶσι) ma a quanti eventualmente si trovino in compagnia della vittima (ad esempio, il suo ospite privato: vd. *infra*) e siano tentati di sottrarre questa e/o i suoi χρέματα alla procedura di sequestro dei beni esercitata ai suoi danni - συλῆν, infatti, resta così il solo verbo definitorio del tipo di rappresaglia di cui si occupa la convenzione e quest'ultima appare senz'altro confermare che tale verbo si riferisce appunto al solo sequestro dei beni.⁹ Il soggetto della clausola successiva è anche per noi τὸν συλῶντα, ma riteniamo che l'avverbio ἀνάτῳς vada inteso come «senza danno» (nel senso attivo e passivo testimoniato, ad esempio, dall'uso eschileo dell'aggettivo: A. 1211; *Supp.* 356, 359 e 410), di cui il tradizionale «impunemente» può ben rappresentare un particolare sviluppo, quando l'accento sia posto soprattutto sul danno subito (come nell'iscrizione cretese da Eltynia, datata tra la fine del VI e il principio del V secolo, IC I nr. X2): la convenzione stabilisce dunque, nelle prime linee, la liceità dell'esercizio del diritto di sequestro dei beni di uno straniero, a risarcimento di un precedente danno, all'interno del territorio della polis di appartenenza dell'esecutore; la procedura, inoltre, non deve in alcun modo essere intralciata dall'intervento di terzi ma, al tempo stesso, deve essere eseguita senza arrecare alcun danno alla vittima e/o ai suoi beni. Del territorio della polis, come precisato dalla successiva clausola, fa parte anche il porto «presso» di essa: da questo è infatti illecito portar via i beni dello straniero (τὰ ξενικά), che invece trasportare in mare aperto è dichiarato immune da rappresaglia (ἄσυλον); la clausola 'marittima' non ha dunque nulla a che fare con la pratica della pirateria, mentre il riferimento ai soli beni sembra da un lato tener conto della difficoltà, per non dire impossibilità, che lo straniero sia «portato via da» un natante in navigazione, dall'altro ben accordarsi alle modalità più comuni del commercio marittimo antico, ivi compresa l'eventualità che ad accompagnare i beni sia uno schiavo del loro proprietario.¹⁰

Alla definizione delle condizioni del legittimo συλῆν (condizioni territoriali e, potremmo dire, 'etiche', riguardanti cioè il comportamento di tutti quanti possano trovarsi coinvolti nell'esecuzione della procedura) seguono l'ipotesi dell'abuso da parte dell'esecutore (ἀδίκῳς, alla l. 4, è dunque da intendersi non in senso assoluto, ma appunto in riferimento alle predette

9 Vd. già Bravo 1980, 895-896.

10 Zunino 2005, 114-117.

condizioni) e la fissazione delle pene per esso previste, senza che, tuttavia, si specifichi chi debba accertare l'abuso o comminare le ammende (ll. 4-6); infine, si concede l'accesso alla giustizia della *polis* dell'esecutore da parte dello straniero che in quella abbia risieduto per almeno un mese (ll. 6-8): l'utilizzo di μεταφοικέεν, tuttavia, non ci sembra necessariamente implicare l'assimilazione al meteco dello straniero che inoltre, come la maggioranza dei commentatori, riteniamo sia il soggetto di χρέστο.¹¹

Secondo alcuni la procedura sottintesa alle ll. 4-6 è quella dell'ἐπίδομία δίκαι, poi chiarita dalla seconda parte della convenzione:¹² i dieci giorni, trascorsi i quali l'ammenda aumenta drasticamente, dovrebbero dunque calcolarsi dall'emissione della sentenza della «giustizia del luogo» e costituirebbero, per lo straniero in cerca di giustizia, un ulteriore intervallo di tempo concesso al reo (qualcosa di simile a quanto previsto, ad esempio, dalla prima colonna del codice di Gortina, in cui viene appunto accordato un certo intervallo di tempo, tre o cinque giorni, per ottemperare all'ordine di una sentenza sfavorevole: IC IV nr. 72, I 3-7 e 24-27). È senz'altro plausibile: le *poleis* contraenti si sono accordate su una definizione comune delle circostanze dell'esercizio del legittimo diritto di rappresaglia, su quelli che oggi chiameremmo i 'tempi della giustizia' nella punizione degli abusi e sulle pene per questi comminate, ma non sulle procedure da quella seguite in ciascuna di esse (vd. anche *infra*). Continua tuttavia a sembrarci difficile sfuggire all'impressione che la successione temporale - dieci giorni, un mese - disegni, in quella che è ancora la parte condivisa della convenzione, una precisa *climax*, secondo la quale lo straniero potrà infine accedere alla giustizia 'pubblica' della *polis* dell'esecutore se, nonostante il minaccioso aumentare della sanzione nei confronti del reo, trascorsi i primi dieci giorni, non sarà comunque riuscito, entro un mese, a recuperare il maltolto o ottenere il giusto risarcimento. Con ciò, il silenzio procedurale della faccia *a* deve probabilmente rimanere tale: può forse divenire più comprensibile quando si ritenga che, sino al momento in cui la «giustizia del luogo» nel quale lo straniero è intanto venuto a risiedere venga investita del caso (e debba applicare, in caso di condanna, la sanzione massima prevista), questo sia ancora affidato a vie di composizione 'privata', per la quale le *poleis* contraenti hanno comunque fissato in anticipo l'entità del risarcimento esigibile e/o l'ammontare di una controrappresaglia¹³ (nella stessa prima colonna del codice di Gortina, del resto, la sanzione a carico

11 Fa eccezione Maffi 1983, 198-205, secondo il quale il soggetto è invece impersonale e la clausola stabilisce che contro lo straniero residente da più di un mese sia vietato qualunque ricorso alla procedura del sequestro e imposto invece quello alla giustizia poleica. Quanto all'assimilazione dello straniero al meteco, vd. Cataldi, *Symbolai* 65.

12 Gauthier 1972, 242-243; Bravo 1980, 899; Cataldi, *Symbolai* 64-65.

13 Zunino 2005, 118-119.

del cosmo è calcolata a partire dal momento in cui è stato commesso il reato e non da quello in cui viene pronunciata la sentenza: ll. 53-55).

Se un mese è il termine dopo il quale lo straniero acquista capacità giuridica nella *polis* non sua, ritenere che il prosseno, protagonista della clausola successiva (ll. 8-9), sia chiamato a garantire l'adempimento, da parte di quello, dell'obbligo mensile ci sembra inevitabile: è più che legittimo attendersi, in altre parole, che il soddisfacimento della condizione di un diritto così importante – e, per quanto ne sappiamo, di nuova concessione – sia attentamente verificato. Di conseguenza, la punizione prevista per il prosseno è probabilmente il doppio rispetto all'ammenda massima già fissata in caso di rappresaglia eseguita ingiustamente; il doppio, in altri termini, del danno che sarebbe arrecato al concittadino nel caso in cui lo straniero, dichiarato in grado di muovergli causa dalla falsa testimonianza del prosseno, vincesse il processo. Non crediamo infine si debba dubitare, anche dato l'argomento della convenzione, che il prosseno (successivamente menzionato accanto al $\rho\acute{\iota}\delta\iota\omicron\varsigma$, ossia $\acute{\iota}\delta\iota\omicron\varsigma$, $\xi\acute{\epsilon}\nu\omicron\varsigma$, l'ospite privato) sia qui l'ospite pubblico, con tutta probabilità un magistrato il cui agire ufficialmente è identificato dallo specifico verbo $\rho\rho\omicron\xi\epsilon\nu\acute{\epsilon}\epsilon\nu$, «compiere l'ufficio di prosseno».¹⁴ Sottolineiamo, infine, il notevole rilievo dato alla figura del prosseno, che viene menzionato in apertura di clausola all'accusativo (che può intendersi come accusativo di relazione, quando all'imperativo medio $\theta\delta\iota\acute{\epsilon}\sigma\tau\omicron$ sia riconosciuto valore passivo, o come complemento oggetto, quando al verbo sia attribuito valore causativo)¹⁵ e non come soggetto, al nominativo, della protasi: sicuro indizio, crediamo, della fondamentale importanza del nuovo compito affidatogli dalla convenzione.

La clausola relativa al prosseno è la prima redatta dalla seconda mano: è, come detto, incisa semplicemente di seguito a quella precedente e, come appena visto, appare a essa così immediatamente connessa da un punto di vista logico e contenutistico da indurci senz'altro a escludere che fra il concepimento della prima e quello della seconda parte del nostro testo sia trascorso un lasso di tempo davvero significativo e a ritenere, di conseguenza, che anche la loro redazione sia stata pressoché contemporanea, proponendo dunque, sia pur dubitativamente, una datazione al secondo quarto del V secolo per entrambi i testi. L'intervento di due diversi estensori potrebbe pur avere, se non dovuto al caso, una spiegazione 'geografica': la prima parte della convenzione potrebbe essere stata redatta (in duplice copia) nel luogo in cui è stata forse sottoscritta – un luogo sacro o, comunque, 'terzo' rispetto alle *poleis* contraenti – e poi, giunta ciascuna

14 È dunque da respingersi la proposta di Gauthier 1972, 290 di intendere $\rho\rho\omicron\xi\epsilon\nu\omicron\varsigma$ come «testimone» e $\rho\rho\omicron\xi\epsilon\nu\acute{\epsilon}\epsilon\nu$ come «testimoniare», sebbene in ciò si concretizzi appunto il suo ufficio in questo caso, come già sottolineato da Bravo 1980, 901-902. Che il verbo intenda invece alludere, anche in questa occasione, a compiti più ampi pensa Cataldi, *Symbolai* 66-70.

15 Vd. Bravo 1980, 900-901, e Minon, *IED* II 520 e note 205-206.

copia alla propria *polis* di destinazione, un'altra mano avrebbe aggiunto la parte di pertinenza 'locale'. Questo, a sua volta, ci rende senz'altro inclini a ritenere che le regole stabilite dalla seconda parte della nostra convenzione riguardino unicamente la *polis* di Chaleion.¹⁶

A Chaleion, dunque, il prosseno non mendace introduce lo straniero di Eantea alla giustizia del luogo, rendendo possibile che gli ξενοδίκαι ἀνδιχάζονται: in altre parole, la sua veritiera testimonianza circa l'adempimento dell'obbligo di residenza mensile da parte dello straniero è condizione necessaria e sufficiente del successivo intervento dei giudici degli stranieri, cui si riferisce la protasi della prima clausola della faccia *b*. L'*hapax* ἀνδιχάζονται è, ovviamente, oggetto di viva discussione: se alcuni commentatori ritengono debba essere corretto - nella grafia e/o nel significato, sulla scorta di ἐχθός per ἐκτός alla l. 2 - e interpretato dunque come il più comune δικάζονται, preceduto dalla particella ἄν ο καν, o come ἀνδικάζονται,¹⁷ altri vi hanno invece riconosciuto un verbo formato dall'avverbio e preposizione ἀνδιχα, a sua volta formato da ἀνά e δίχα (anch'esso avverbio e preposizione, all'origine del raro διχάζειν, «dividere in due»).

Sebbene entrambi, nell'uso omerico, si riferiscano essenzialmente a una 'duplicità' che ha origine in una divisione, δίχα sembra porre maggiormente l'accento sulla 'autonomia', finanche conflittualità, delle parti: è regolarmente e esclusivamente utilizzato per indicare il disaccordo o la lacerazione interiore provocati da opposti pareri o sentimenti (*Il.* 18.510, 20.32, 21.386; *Od.* 3.150, 16.73, 19.524, 22.333) e, negli altri due casi in cui ricorre, si riferisce nell'uno alla divisione in due gruppi di compagni destinati a separarsi l'uno dall'altro (*Od.* 10.203-204), nel secondo alla spartizione tra due *poleis* che appaiono, al tempo stesso, identiche e indipendenti, quasi fossero nate da uno sdoppiamento (*Od.* 15.412); nella letteratura successiva, inoltre, assume non solo il valore di «lontano, a parte da», ma anche quello di «a differenza di; contro». Dal canto suo ἀνδιχα, ancora in Omero, indica invece parti che non sono altro che la metà dell'intero da cui derivano (come una testa spaccata in due da un colpo di lancia: *Il.* 16.412 e 578, 20.387) o che rappresentano il frutto di un equo accordo o intesa (*Il.* 18.511, 22.120) e, successivamente, assumerà il solo significato ulteriore di «lontano, a parte da».¹⁸ «Se i giudici degli stranieri si dividano nel giudizio» o «siano in disaccordo» o, ancora, «mettano il caso a parte» (ossia riconoscano il tipo di caso κατὰ τᾶς συνβολᾶς in base

16 Così anche Gauthier 1972, 286 nota 2; Cataldi, *Symbolai* 64-66; *contra* Bravo 1980, 982 e Maffi 1983, 207-208, che ritiene inoltre che la seconda parte sia un supplemento della prima e fissi le regole di una δίκη ψευδομαρτυρίων contro il prosseno, mendace a sfavore o a favore dello straniero.

17 Dareste 1889, 318 nota 5; Gauthier 1972, 288-289; Bravo 1980, 904-907; Maffi 1983, 212-217.

18 *LSJ* 9 s.vv. ἀνδιχα e δίχα; vd. anche Chantraine, *DELG* s.v. δίς; Beekes 2010, s.v. δίς.

all'appartenenza, a Eantea o Chaleion, di colui che, straniero o cittadino, sostiene la causa) sono le diverse traduzioni proposte,¹⁹ cui abbiamo voluto aggiungere, a nostra volta, «istituiscano il secondo giudizio» - quello che, emesso dalle autorità della *polis* dell'esecutore, può confermare e, soprattutto, rendere finalmente esecutivo il primo, informale giudizio di illegittimità presumibilmente già ottenuto per via 'privata' dalla vittima.²⁰

Riesaminando la questione a distanza di tempo, intendere il senso del verbo in più stretta connessione con le novità giuridiche e giudiziarie introdotte dalla convenzione appare necessario, sebbene l'attribuzione dell'ἀνδιχάζειν ai giudici degli stranieri ci induca senz'altro a limitarne la portata alle sole novità che riguardano lo straniero. Innanzitutto: le prime righe della faccia *a* chiariscono in modo inequivocabile che «straniero» non è, per dir così, una definizione 'ontologica', ma un ruolo che, a seconda delle circostanze (territoriali), può assumere ciascuno dei cittadini delle due *poleis* contraenti. Secondo questo spirito, che riteniamo informi di sé entrambe le parti dell'unitaria convenzione, quest'ultima, nel momento in cui attribuisce allo straniero (fors'anche per la prima volta) titolo per sostenere una causa nei confronti del cittadino, istituisce di fatto un processo fra stranieri, un processo che oppone due cittadini, ciascuno dei quali è straniero all'altro: ὁ ξένος ὀπάγων (= ὁ ἐπάγων, l. 11), perciò, è sì lo straniero di Eantea che sostiene la causa nei confronti del cittadino di Chaleion ma è anche - o forse prima di tutto - quello che sostiene la causa fra i due stranieri che si fronteggiano in tribunale. Di conseguenza il compito, che inevitabilmente ci appare istruttorio, dei giudici degli stranieri ci sembra ora quello di 'dividere' la causa, l'intero giuridico, assegnandone appunto le parti: quella dell'attore allo straniero, cittadino di Eantea, e quella del convenuto al cittadino di Chaleion, che è tuttavia, per l'attore, straniero egli stesso. Infine: se ἄδικός (l. 4) allude, come crediamo, a ogni forma di illecito in cui possa essere incorso l'esecutore della rappresaglia (dall'illecito territoriale a quello procedurale, nel quale includiamo l'eventuale danno arrecato, sino all'assenza di fondatezza giuridica del συλῆν, pur correttamente eseguito), non ci sentiamo di escludere che gli ξενοδίκαι debbano anche decidere la fattispecie della causa presentata dallo straniero - decidere se si tratti, ad esempio, di una causa intentata per danni o di una contestazione della legittimità del sequestro -, assegnando conseguentemente i corretti ruoli processuali.

Quello che abbiamo voluto definire spirito della convenzione sembra dunque tradursi (almeno a Chaleion) nella creazione, per quanto possibile, di una sorta di 'campo neutro' per l'agone giudiziario che oppone il cittadino di Eantea a quello di Chaleion e, se è tuttavia di fatto inevitabile che quest'ul-

19 La prima da Cataldi, *Symbolai* 70-73; la seconda da van Effenterre 1982.

20 Zunino 2005, 121-122.

timo gareggi, per dir così, in casa, allo straniero è pur concesso, con una disposizione di quelle a tutta prima sorprendenti, di scegliersi gli ἐπὸμοῖται ossia, alla lettera, i “giurati” che si pronunceranno sul suo caso: così è infatti necessario comprenderne il ruolo, dal momento che quello dei giudici degli stranieri è puramente istruttorio e secondo quanto già da altri proposto, anche in riferimento alla composizione letteralmente straordinaria di questa giuria, rispetto a quella ordinaria di Chaleion costituita da ἠορκῶμοῖται (l. 16: vd. *infra*), cui potrebbe pur alludere, nel composto, la particella ἐπί.²¹

A tale concessione si accompagnano tuttavia alcuni correttivi: come di consueto nella prassi giudiziaria antica, il numero dei giurati non è discrezionale, ma commisurato a quanto in oggetto – presumibilmente l’ammenda già fissata per il reo e, forse, già comminata, sia pur ‘privatamente’, all’imputato – e, del tutto comprensibilmente, si impone allo straniero di escludere dalla giuria il suo ospite privato, nonché il prosseno, certamente per aver quest’ultimo già preliminarmente testimoniato in suo favore, consentendogli l’accesso alla giustizia del luogo.²² Gli ἐπὸμοῖται, infine, devono essere scelti unicamente tra gli ἄριστοι, i «migliori» (l. 12): se questa è la prassi ordinaria di una *polis* aristocratica (Arist. *Pol.* 1273a 25), essi costituiscono senza dubbio i cittadini che più facilmente coltivano rapporti, innanzitutto di ospitalità, al di fuori della propria *polis* e possono perciò considerarsi anche l’opzione più logica e naturale per la composizione di una giuria che debba pronunciarsi su un caso derivante da una convenzione stipulata appunto con un’altra *polis* – né ci sentiamo di escludere che proprio all’arbitrato di un ἄριστος tale caso possa essere stato affidato, nell’eventuale precedente tentativo di composizione privata. Notiamo infine che anche il già citato bronzo Pappadakis, forse dalla locrese Naupatto, stabilisce che sia presa ἀριστίνδαν una delicata decisione che coinvolge, ancora una volta, cittadini e stranieri (ll. 7-9).

Tra gli ἄριστοι sono scelti anche gli ἠορκῶμοῖται (l. 16), i giurati ‘ordinari’ incaricati dalla convenzione di decidere dei casi che, in base a essa, oppongano fra loro cittadini di Chaleion: trattandosi di cittadini, è senz’altro comprensibile che a scegliere i giurati non sia alcuno dei contendenti, ma i magistrati della *polis* (i δαμιόργοί, soggetto della clausola).²³ Quanto ai

21 Gauthier 1972, 289-290 e 291 nota 16; Bravo 1980, 904-907; *contra* Cataldi, *Symbolai* 73-74; Maffi 1983, 226-242, che pensano piuttosto a *coniuratores*.

22 Diversamente Cataldi, *Symbolai* 73, e Maffi 1983, 218 e 222-223, che considerano invece il prosseno un possibile imputato, nonché Bravo 1980, 901, che lo ritiene invece un testimone nel processo.

23 *Contra* Maffi 1983, 236-239, secondo il quale il soggetto sottinteso sono i cittadini in lite e δαμιόργος, che indica piuttosto un gruppo di censo, è apposizione di ἠορκῶμοῖτας. Quanto all’assenza dell’articolo davanti a δαμιόργος, l’ultima riga della cosiddetta legge ‘costituzionale’ di Dreros offre forse un parallelo: *Nomima* I nr. 81. Quanto ai damiurghi, vd. Veligianni-Terzi 1977.

casi in oggetto, il cittadino, forse l'ospite privato, può ad esempio sostituire lo straniero quando quest'ultimo sia gravemente impossibilitato a sostenere la propria causa – trattenuto come schiavo a seguito di un sequestro illecitamente esercitato (anche) sulla sua persona o gravemente ferito, o peggio, a seguito di una procedura che gli ha, altrettanto illecitamente, causato danno. Se questo significa, intanto, che il danno (grave) alla persona o allo *status* della vittima del sequestro può ricevere rapido risarcimento, perché portato in tribunale da un cittadino di Chaleion, che di certo non deve prima attendere un mese, il caso del cittadino che agisce in vece dello straniero non è l'unico ipotizzabile κα' τᾶς συνβολᾶς: lo stesso autore del sequestro potrebbe infatti essere stato disturbato e impedito, durante l'esecuzione della procedura, da un concittadino che avesse portato via, o tentato di portar via, la vittima e/o i suoi beni – da un concittadino che, in altre parole, avesse disobbedito all'ordine esplicito impartito in apertura della convenzione che, possiamo ora affermare, appare diretto anch'esso, come quello rivolto all'esecutore della rappresaglia, al cittadino in quanto tale, in azione nel territorio della propria *polis* di appartenenza.

Tanto i damiurghi quanto gli *hopkōmōtai* sono vincolati, nell'adempimento del loro ufficio, a un «quintuplo giuramento» destinato a restare, per noi, un mistero²⁴ ma che sembra lecito ritenere un'altra caratteristica della giustizia 'ordinaria' di Chaleion trasferita ai soli processi fra cittadini «secondo la convenzione» e che richiama, ad esempio, il giuramento pronunciato dal giudice gortinio, quando deve decidere a propria discrezione (IC IV nr. 72, XI 26-31). Non deve invece nutrirsi alcun dubbio, infine, circa il fatto che la clausola conclusiva della convenzione, che afferma la validità di un verdetto espresso a maggioranza, si applichi anche alla sentenza dei giurati scelti dallo straniero senza che, tuttavia, l'affermazione di tale principio – che non sappiamo se qui applicato per la prima volta – debba necessariamente considerarsi 'democratica'.²⁵

Senz'altro non è facile contestualizzare storicamente un documento che, innanzitutto, è privo di qualunque prescritto – e sul quale, di conseguenza, ha pesato anche il sospetto di incompletezza – e la cui difformità paleografica obbliga a dividerlo in due parti, il corretto rapporto, innanzitutto cronologico, tra le quali resta oggetto di vivace discussione e dibattito. Né è certo d'aiuto il fatto che il V secolo, nel quale in ogni caso il nostro documento sembra doversi collocare, è decisamente avaro di notizie relative alla storia, evenemenziale e politico-istituzionale, dei Locresi Occidentali.

24 Dareste 1889, 321.

25 Musti 1997, 26-29 e 82-88; la clausola si applica invece alle sole giurie dei processi fra concittadini secondo Maffi 1983, 241. Quanto a *πλεθύς*, nonché *πλεῖθα* e *πλεῖθος*, nei decreti locresi: Vatin 1963, 11; vd. anche Ruzé 1984.

Confrontato, ad esempio, con il noto giudizio di Tucidide sulle abitudini predatorie dei Locresi Ozoli (1.5.3), il nostro testo non può, a rigore, né confermarlo né smentirlo:²⁶ il trattato, come abbiamo già visto, riguarda il legittimo diritto di rappresaglia – esercitabile inoltre solo sui beni – a risarcimento di un danno; né la clausola ‘marittima’ ha nulla a che fare, come detto, con la pirateria. E se anche lo storico di Atene esprimesse davvero un fondato giudizio, invece di dare innanzitutto voce a quel pregiudizio del mondo delle *poleis* nei confronti di quello degli *ethne*, che spesso risolve la perifericità o lontananza geografica di questo in una arretratezza culturale, che a sua volta si traduce in una lontananza temporale, e di cui è un esempio emblematico il giudizio aristotelico sull’impossibilità che un *ethnos* abbia una *politeia* (Pol. 1326b 4);²⁷ se anche Tucidide stesse descrivendo una situazione che, a lui contemporanea, fosse paragonabile a quella che, nel 494 a.C., ha costretto Artafarne a obbligare le *poleis* ioniche a stipulare tra loro trattati che ponessero fine all’indiscriminato e incontrollabile ἄγειν καὶ φέρειν reciproco (Hdt 6.42.1),²⁸ non potremmo comunque accusare senz’altro di ‘ritardo’ e arretratezza i Locresi di Chaleion ed Eantea, innanzitutto data l’incertezza circa l’esatta collocazione, nell’ambito del V secolo, del trattato che li lega. Quest’ultimo – è bene non dimenticarlo – è in pratica la sola fonte epigrafica certamente relativa all’alfabeto e dialetto locresi occidentali dell’età classica: per la sua datazione, è normalmente confrontato con la già citata legge coloniarica di Naupatto, che è ritenuta di poco anteriore ma nella quale, al tempo stesso, la conservazione del *koppa* si accompagna alla regolare annotazione dei falsi dittonghi ου ed ει e per la quale non si può inoltre escludere un’origine locrese orientale.²⁹ Se, in altre parole, sul rapporto cronologico fra le due parti che compongono il nostro testo pesa, in ultima istanza, anche la valutazione del suo contenuto e se l’esistenza stessa della convenzione ha spesso orientato la ricerca del sito di Eantea rispetto a quello di Chaleion, non può davvero stupire che nella collocazione cronologica del documento all’interno del V secolo sembri svolgere un qualche ruolo anche il giudizio sul grado di ‘civiltà’ che i Locresi hanno raggiunto o, meglio, possono aver raggiunto.

Come che sia, ci sembra senz’altro ragionevole considerare il trattato che, come detto, riguarda unicamente gli abitanti di Chaleion ed Eantea, di volta in volta nei panni degli stranieri e dei cittadini, una testimonianza dei loro rapporti anche economici regolari e costanti, sia per via di terra

26 Lerat 1952, I 32.

27 Vd. Bearzot 2004.

28 Vd., e.g., Scott 2005, 191-192 e 534-538.

29 Sensate, e almeno in parte condivisibili, le considerazioni di Lerat 1952, II 8-9.

sia per via di mare;³⁰ a tali rapporti la convenzione cerca di garantire il massimo di tranquillità e pace, al tempo stesso riconoscendo la piena legittimità del ricorso a procedure di giustizia privata ma stabilendo le corrette circostanze in cui quelle possano essere esercitate e imponendo che tale esecuzione avvenga senza alcun danno di quanti in essa si trovino coinvolti.

In caso di mancato rispetto di tali regole ci si può infine rivolgere alla «giustizia del luogo», alla quale è dato pieno accesso allo straniero, che può sostenere la propria causa in prima persona o, se impossibilitato, per il tramite di un cittadino dell'altra *polis* e non si troverà così in quella situazione di pressoché assoluto abbandono e solitudine che rappresenta il tratto umanamente più toccante, ai nostri occhi, di un documento come la lettera di Berezan (*Nomima* II nr. 72). Non va tuttavia mai dimenticato – occorre ribadire – che la via della giustizia poleica non elimina automaticamente e una volta per tutte il ricorso all'autotutela ma a esso rappresenta, piuttosto, un'alternativa, certo maggiormente efficace e, possibilmente, definitiva ma in nessun caso obbligatoria: nessuno impone allo straniero di mutare residenza e nessuno gli vieta di reagire invece con una controrappresaglia, purché eseguita nelle circostanze e nei modi prescritti. Assolvono presumibilmente all'ufficio di giudice del caso dello straniero ἐπάγων, del resto, le medesime persone cui egli si rivolgerebbe per una composizione privata e la stessa esecuzione della sentenza, data l'intrinseca debolezza del potere esecutivo in Grecia,³¹ resta comunque affidata alla buona volontà delle parti coinvolte; tale sentenza, tuttavia, può senz'altro esercitare maggiore pressione sul cittadino condannato e, soprattutto, è in grado di offrire alla contesa un tempo certo di risoluzione, un modo per evitare che essa si trascini in una infinita catena di controrappresaglie. Una simile alternativa tra giustizia 'privata' e pubblica si riscontra anche, e nelle contese fra cittadini, nella Locri d'Occidente in cui, stando a un episodio di impossibile datazione riferito da Polibio (12.16.1-14), la contesa che oppone due giovani per il possesso di uno schiavo viene a un certo punto – e, per quanto sappiamo, senza alcuna costrizione – sottoposta al giudizio delle autorità della *polis*; se infine, nel già citato codice di Gortina, tale alternativa assume esplicitamente, nelle righe di apertura della prima colonna, l'aspetto di una reciproca incompatibilità ed esclusione, risalta ancor più decisamente il vantaggio che la giustizia pubblica offre sul piano temporale rispetto a quella 'privata': i tempi certi per la risoluzione delle contese.³²

30 Quanto alle origini dello stesso istituto delle συμβολαί, vd. ad esempio gli opposti pareri di Gauthier 1972, 62-104, e Cataldi, *Symbolai* XV-XXIV.

31 Gehrke 2009.

32 Zunino 2009.

Il tramite per accedere alla giustizia di Chaleion è, come già visto, il prosseno: senz'altro un magistrato, che non è probabilmente illegittimo ritenere esista, in quest'epoca, anche a Eantea - della quale, forse nel VII secolo, era originario Menecrate, secondo alcuni il primo prosseno in senso classico di cui si abbia notizia (ma il punto è oggetto di dibattito: *Nomima* I nr. 34). Degli altri magistrati di Chaleion menzionati nella seconda parte della convenzione solo i damiurghi sono altrimenti attestati, come autori di una dedica datata anch'essa al V secolo (*IG IX² 1.3 720*), mentre non abbiamo altre testimonianze relative ai giudici degli stranieri o a quegli ἐπιμόρται e ἠορκόμορται che compongono le giurie dei casi «secondo la convenzione». Non altrimenti attestato è anche il quintuplo giuramento, nel quale non sappiamo quali divinità o eroi venissero invocati; dei culti cittadini, abbiamo notizia unicamente di quello di Apollo Nasiotas, il cui santuario è menzionato in un decreto onorario che è destinato a ospitare (*IG IX² 1.3 721*, che testimonia forse dell'esistenza, nel II secolo a Chaleion, dell'arcontato), ma che è ovviamente pura congettura ritenere potesse ospitare anche la copia della nostra convenzione - allo stesso modo in cui sarebbe pura congettura, infine, ritenere che la copia che supponiamo fosse destinata a Eantea venisse a sua volta conservata nel tempio di Artemis, che è il solo luogo di culto di cui, oltre al santuario di Afrodite, si abbia notizia per questa *polis* (Paus. 10.38.9).

Bibliografia

- Buck, *Dialects*** = Buck, C.D. (1955). *The Greek Dialects. Grammar, Selected Inscriptions, Glossary*. Chicago.
- Cataldi, *Symbolai*** = Cataldi, S. (1983). *Symbolai e relazioni tra le città greche nel V secolo a.C. Introduzione, edizione critica, traduzione, commento e indici*. Pisa. Relazioni interstatali nel mondo antico. Fonti e studi 4.
- Chantraine, *DELG*** = Chantraine, P. (1968-1980). *Dictionnaire étimologique de la langue grecque. Histoire des mots, terminé par O. Masson, J.-L. Perpillou, J. Taillardat, avec le concours de F. Bader, J. Irigoin, D. Lecco, P. Monteil, sous la direction de M. Lejeune*, vols. I-IV. Paris.
- DGE** = Schwyzler, E. (1923). *Dialectorum Graecarum exempla epigraphica potiora*. Leipzig. (Ed. III, P. Cauer, *Delectus Inscriptionum Graecarum propter dialectum memorabilium*).
- GIBM IV.2** = Marshall, F.H. (1916). *The Collection of Ancient Greek Inscriptions in the British Museum, IV.2, Supplementary and Miscellaneous Inscriptions (nrr. 935-1155)*. Oxford.
- Hicks, Hill, *GHI²*** = Hicks, E.L.; Hill, G.F. (1901). *A Manual of Greek Historical Inscriptions*. 2nd ed. Oxford. <https://archive.org/search.php?query=hicks%20hill%20manual%20of%20greek%20historical>.

- IG IX.1** = Dittenberger, W. (ed.) (1897). *Inscriptiones Graecae*. IX,1. *Inscriptiones Phocidis, Locridis, Aetoliae, Acarnaniae, insularum maris Ionii*. Berlin.
- IG IX².1.3** = Klaffenbach, G. (ed.) (1968). *Inscriptiones Graecae*. IX. *Inscriptiones Phocidis, Locridis, Aetoliae, Acarnaniae, insularum maris Ionii editio altera*, Pars I, Fasc. III, *Inscriptiones Locridis occidentalis* (nos. 605-785). Berlin.
- IGA** = Roehl, H. (1882). *Inscriptiones Graecae Antiquissimae praeter Atticas in Attica repertas*. Berolini. <https://archive.org/search.php?query=roehl%20Inscriptiones%20Graecae%20antiquissimae>.
- IGIDS** = Solmsen, F.; Fränkel, E. (1930). *Inscriptiones Graecae ad illustrandas dialectos selectae*. Editionem quartam auctam et emendatam curavit H. Fränkel. Leipzig.
- LSAG²** = Jeffery, L.H. (1990). *The Local Scripts of Archaic Greece*. Revised ed. with a *Supplement* by A.W. Johnston. Oxford.
- LSJ 9** = Liddell, H.G.; Scott, R.; Stuart Jones, H. (1996). *A Greek-English Lexicon*. 9th ed. With a revised supplement by P.G.W. Glare and A.A. Thompson. Oxford.
- Michel, Recueil** = Michel, C. (1897-1900). *Recueil d'inscriptions grecques*. Brussels. <https://archive.org/search.php?query=michel%20recueil%20d%27inscriptions%20grecques>.
- Minon, IED II** = Minon, S. (2007). *Les inscriptions éléennes dialectales (VIe-IIe siècle avant J.-C.)*, II, *Grammaire et vocabulaire institutionnel*. Genève. *Hautes Études du Monde Gréco-Romain* 38.
- Nomima I** = van Effenterre, H.; Ruzé, F. (1994). *Nomima. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'archaïsme grec*, I. Rome. Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome 188.
- Rangabé, Ant. hell. 2** = Rangabé, A.R. (1885). *Antiquités helléniques ou répertoire d'inscriptions et d'autres antiquités découvertes depuis l'affranchissement de la Grèce*, II, *Athènes*. Athens. <http://catalog.hathitrust.org/Record/008589029>.
- SGDI II.1b** = Bechtel, F. (Hrsg.) (1885). *Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften*, II, *Epirus. Akarnanien. Aetolien. Aenianen. Phthiotis. Lokris. Phokis. Dodona. Achaia und seine Colonien. Delphi*, 1. hft., *Die lokrischen und phokischen Inschriften*. Göttingen. <https://archive.org/search.php?query=sammlung%20der%20griechischen%20dialektinschriften>.
- Staatsverträge I** = von Scala, R. (1898). *Die Staatsverträge des Altertums*, I. Leipzig. <https://archive.org/details/diestaatsvertrg00scalgoog>.
- Staatsverträge II** = Bengtson, H. (Hrsg.) (1962). *Die Staatsverträge des Altertums*, II. München.
- Tod, GHI² I** = Tod, M.N. (1946). *A Selection of Greek Historical Inscriptions*, I, *To The End of the Fifth Century B.C.* 2nd ed. Oxford.

- Walters, Bronzes** = Walters, H.B. (1899). *Catalogue of the Bronzes, Greek, Roman and Etruscan, in the Department of Greek and Roman Antiquities, British Museum*. London. <https://archive.org/search.php?query=walters%20Catalogue%20of%20the%20Bronzes%2C%20Greek%2C%20Roman%20and%20Etruscan>.
- Bearzot, C. (2004). «Il federalismo greco». RSSEF. <http://www.rivista.ssef.it/www.rivista.ssef.it/siteb82c.html?page=20040503132034454>.
- Beekes, R. (2010). *Etymological Dictionary of Greek, with the Assistance of L. van Beek*, I-II. Leiden. Leiden Indo-European Etymological Dictionaries Series 10.
- Bravo, B. (1980). «*Sulân*. Représailles et justice privée contre des étrangers dans les cités grecques». ASNP, s.3a, 10/3, 675-987.
- Dareste, R. (1889). «Du droit de représailles, principalement chez les anciens Grecs». REG, 8, 305-321. <https://archive.org/details/revuedestudsg02assouoft>.
- Dittenberger, W. (1885/1886). «Observationes epigraphicae». Index schol. Hal. hiem, I-XVI. <https://archive.org/details/observationesepi00ditt>.
- Domínguez Monedero, A.J. (2013). «Early Settlement and Configuration of the Archaic *Poleis*». Pascual, J.; Papakonstantinou, M.-F. (eds.), *Topography and History of Ancient Epicnemidian Locris*, 405-443. Leiden; Boston. Mnemosyne. Supplements History and Archaeology of Classical Antiquity 362.
- van Effenterre, H. (1982). «'Ανδιγάζω dans le traité Oiantheia-Chaleion». Modrzejewski, J.; Liebs, D. (Hrsgg.), *Symposion 1977. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Chantilly, 1.-4. Juni 1977)*, 85-97. Köln; Wien.
- Gauthier, P. (1972). *Symbola: les étrangers et la justice dans les cités grecques*. Nancy.
- Gehrke, H.-J. (2009). «States». Raaflaub, K.A.; van Wees, H. (eds.), *A Companion to Archaic Greece*, 395-410. Oxford; Malden (MA).
- Kirchhoff, A. (1858). «Griechische Inschriften. A. Der Vertrag zwischen Oiantheia und Chaleion». *Philologus*, 13, 1-14. <https://de.wikisource.org/wiki/Philologus>.
- Lerat, L. (1952). *Les Locriens de l'Ouest, I, Topographie et ruines*. Paris. Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome 176. http://cefael.efa.gr/detail.php?site_id=1&actionID=page&serie_id=BefarA&volume_number=176&issue_number=1&page_number=3&page_type=0.
- Lerat, L. (1952). *Les Locriens de l'Ouest, II, Histoire, Institutions Prosopographie*. Paris. Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome 176. http://cefael.efa.gr/detail.php?site_id=1&actionID=page&serie_

- id=BefarA&volume_number=176&issue_number=2&page_number=3&page_type=0.
- Maffi, A. (1983). *Studi di epigrafia giuridica greca*. Milano. Pubblicazioni dell'Istituto di diritto romano 17.
- Meister, R. (1896). «Rechtsvertrag zwischen Chaleion und Oianthea». *BerSachGer*, 48, 19-43. https://de.wikisource.org/wiki/S%C3%A4chsische_Akademie_der_Wissenschaften#Philologisch-historische_Klasse.
- Musti, D. (1997). *Demokratía. Origini di un'idea*. 2a ed. Roma; Bari.
- Oikonomides, I.N. (1850). Λοκρικῆς ἀνεκδότου ἐπιγραφῆς διαφώτισις, μετὰ Γαλλικῆς μεταφράσεως ὑπὸ ***. ἐν Κερκύρα. <http://dbooks.bodleian.ox.ac.uk/books/PDFs/302682257.pdf>.
- Roberts, E.S. (1887). *An Introduction to Greek Epigraphy, I, The Archaic Inscriptions and the Greek Alphabet*. Cambridge. <https://archive.org/search.php?query=roberts%20introduction%20to%20greek%20epigraphy>.
- Ross, L. (1854). *Alte lokrische Inschrift vom Chaleion oder Oiantheia, mit den Bemerkungen von I.N. Oikonomides hrsg.* Leipzig. <https://archive.org/details/altelokrischein00rossgoog>.
- Rousset, D. (2004). «West Lokris». Hansen, M.H.; Nielsen, T.H. (eds.), *An Inventory of Archaic and Classical Poleis. An Investigation Conducted by The Copenhagen Polis Centre for the Danish National Research Foundation*, 391-398. Oxford; New York.
- Ruzé, F. (1984). «Plèthos, aux origines de la majorité politique». *Aux origines de l'Hellénisme. La Crète et la Grèce (Hommage à Henri van Effenterre, présenté par le Centre G. Glotz)*. Paris, 247-263 (= *Eunomia. À la recherche de l'équité*, Paris, 2003, 37-53. Cahiers du Littoral, 1, 3).
- Scott, L. (2005). *Historical Commentary on Herodotus Book 6*. Leiden; Boston. Mnemosyne. Bibliotheca Classica Batava Supplementum 268.
- Vatin, Cl. (1963). «Le bronze Pappadakis, étude d'une loi coloniale». *BCH*, 87, 1-19. http://www.persee.fr/doc/bch_0007-4217_1963_num_87_1_2283.
- Veligianni-Terzi, Ch. (1977). *Damiurgen: zur Entwicklung einer Magistratur* [Dissertation]. Heidelberg.
- von Wilamowitz-Moellendorf, U. (1927). «Ein Siedelungsgesetz aus West-Lokris». *SPAW*, 48, 7-17 (= *Kleine Schriften, V.1, Geschichte Epigraphik Archaeologie*, Berlin, 1937, 467-480).
- Zunino, M.L. (2005). «La συνβολά fra Oiantheia e Khaleion (IG IX 1², 717): il diritto di συλῆν». *ZPE*, 153, 113-126.
- Zunino, M.L. (2009). «Tempo dell'ἄγεν, tempo della δίκη, tempo della polis. Sulla prima colonna del grande codice di Gortina (IC IV 72, I 1-II 2; XI 24-25)». *RIDA*, 56, 1-25.